

REGOLAMENTO (UE) N. 696/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ⁽¹⁾, attua le misure previste dalla posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ⁽²⁾, che è stata successivamente abrogata e sostituita dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ⁽³⁾.
- (2) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC ⁽⁴⁾, che rinnova le misure esistenti e attua la risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU»).
- (3) Le misure restrittive comprendono un divieto di fornire formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza tecnica in relazione a prodotti vietati ed è necessario estendere la portata di tale divieto per includere altri servizi prestati da intermediari.
- (4) È vietata la prestazione di servizi finanziari a persone ed entità supplementari, segnatamente quelle che agiscono per conto o sotto la direzione delle persone ed entità designate, o delle entità che esse possiedono o controllano, e a tal fine occorre aggiungere un ulteriore criterio di inserimento nell'elenco del regolamento (CE) n. 329/2007.
- (5) Occorre vietare l'apertura di nuovi conti di corrispondenza con banche nella Repubblica popolare democratica di Corea («Corea del Nord») e il mantenimento di conti di corrispondenza con banche nella Corea del Nord se sussistono fondati motivi di ritenere che ciò potrebbe contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai

missili balistici o ad altre attività vietate. Occorre inoltre vietare agli enti finanziari degli Stati membri di aprire conti bancari nella Corea del Nord.

- (6) Occorre ispezionare i carichi provenienti dalla Corea del Nord, diretti in tale paese o per i quali la Corea del Nord o suoi cittadini, o persone e entità che agiscono per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore, se sussistono fondati motivi di ritenere che i carichi contengano prodotti vietati. È opportuno di conseguenza introdurre l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo e della partenza. Se una nave rifiuta un'ispezione le dovrebbe essere vietato l'ingresso.
- (7) Occorre vietare a qualsiasi aeromobile di decollare, atterrare o sorvolare il territorio dell'Unione se sussistono fondati motivi di ritenere che l'aeromobile contenga prodotti vietati.
- (8) L'allegato I del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compresi i software, che costituiscono beni o tecnologie a duplice uso ai sensi della definizione di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾, soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualunque persona, entità od organismo della Corea del Nord, o per un uso in tale paese, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 329/2007.
- (9) L'allegato I bis elenca altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, parimenti soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione. Spetta all'Unione adottare le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti da includere in tale allegato.
- (10) È opportuno modificare l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007 per aggiungere l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento.
- (11) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

⁽¹⁾ GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.⁽³⁾ GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.⁽⁴⁾ GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.⁽⁵⁾ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.